



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie
del Veneto di ogni ordine e grado

e, p.c. Ai Dirigenti UUAATT – Loro Sede
Ai Dirigenti Tecnici – Sede

Oggetto: Indicazioni relative alle misure di prevenzione per il COVID in ambito scolastico e nei servizi per l'infanzia (a. s. 2022/2023)

In riferimento alla nota della Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - prot. n. 374263 del 26.08.2022, trasmessa con nota USRV prot. n. 18316 del 26/08/2022, si ritiene opportuno sottolineare e, contestualmente, far chiarezza su alcuni aspetti relativi alla "Piattaforma informatizzata per la gestione degli eventi scolastici di COVID 19" e alla gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.

L'alimentazione della **piattaforma** da parte delle Istituzioni Scolastiche è finalizzata esclusivamente al monitoraggio dell'andamento epidemiologico e, conseguentemente, ad agevolare l'individuazione, da parte delle Autorità Sanitarie competenti, di eventuali ulteriori misure riduttive del rischio di contagio. Le modifiche introdotte al portale, in questo momento, sono tali da perseguire tali obiettivi e quindi non hanno lo scopo di riportare l'indicazione di specifiche misure sanitarie, che restano pertanto "congelate" fino ad eventuali successive disposizioni da parte delle Autorità competenti.

Per la gestione dei **casi positivi** si rimanda alla nota del Ministero della Salute n. 72611 del 01/09/2022, che conferma la misura dell'**isolamento** della durata di **cinque giorni** (per casi asintomatici o asintomatici da almeno due giorni ed in presenza di test finale, antigenico o molecolare, negativo) oppure di **quattordici giorni** dal primo tampone positivo (in caso di positività persistente, a prescindere dall'effettuazione del test).

Si sottolinea inoltre il **permanere del regime di auto sorveglianza** per il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado che risultino contatti stretti di soggetti confermati positivi.

Esso prevede l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per dieci giorni dall'ultimo contatto e il monitoraggio delle proprie condizioni di salute con esecuzione del test antigenico o molecolare nel caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'obbligo della mascherina FFP2 in auto sorveglianza decade per le persone con patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo, per coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso del predetto dispositivo e per i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio (DL 24/2022 convertito nella L. 52/2022, art. 4, c.2).

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il referente regionale
CC

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-23-24-25